

*Caccio*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

=====

Il giorno 23 ottobre 1986, ore 9, l'Ufficio Centrale, costituito presso la Corte di Cassazione, composto dai Signori Magistrati:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| BRANCACCIO dott. Antonio  | Presidente      |
| ARIENZO dott. Alfredo     | Vice Presidente |
| DE MARTINO dott. Vittorio | Vice Presidente |
| RHO dott. Paolo           | Componente      |
| QUAGLIONE dott. Guido     | "               |
| MODIGLIANI dott. Roberto  | "               |
| NOVELLI dott. Vittorio    | "               |
| ALBANESE dott. Carlo      | "               |
| MARESCA dott. Giuseppe    | "               |
| VIRGILIO dott. Alberto    | "               |
| NOCELLA dott. Carlo       | "               |
| BATTIMELLI dott. Gabriele | "               |
| SORRENTINO dott. Giuseppe | "               |
| PECCHIAI dott. Giorgio    | "               |
| CHIAVELLI dott. Antonio   | "               |
| PICCININNI dott. Leo      | "               |
| LAUDATO dott. Carmine     | "               |
| ACCINNI dott. Guido       | "               |
| CECIONI dott. Giacomo     | "               |
| NARDI dott. Gennaro       | "               |
| CUOMO dott. Enrico        | "               |
| CAPUTI dott. Nicola       | "               |
| VERCELLONE dott. Paolo    | "               |
| NIGRO dott. Raffaele      | "               |
| IOFRIDA dott. Bruno       | "               |

con l'assistenza del Segretario, sig.na Maria Teresa d'Aniello, Direttore di Sezione, si è riunito nell'Auditorium della Fioretti del Palazzo di Giustizia a Roma, Piazza Cavour per deliberare sulle eventuali irregola-

rità delle seguenti richieste di referendum popolare per l'abrogazione a norma degli art. 75 della Costituzione e 7 e 27 della legge 25.5.1970 n.352:

1) degli articoli 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia";

2) dell'art. 842 del codice civile (caccia e pesca) approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; nonché sulla possibilità della loro concentrazione.

L'Ufficio,

ritenuto che giusta verbali del 5 marzo 1986 della Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, numero 19 e 20 cittadini italiani, dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiararono di voler promuovere la raccolta delle firme per le richieste di referendum popolari rispettivamente sul primo e secondo quesito;

che l'annuncio di tali iniziative fu pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 1986;

che successivamente i promotori signori Filippini Rosa, Procacci Annamaria e Felicetti Gianluca come da verbali della Cancelleria di questa Corte in data 5/7/1986 presentarono formali richieste dei referendum sopra indicate, depositando, ai sensi dell'art. 28 L. 25 maggio 1970 n.352 e successive modificazioni, n. 95 scatole, nelle quali dichiararono racchiusi i fogli contenenti oltre ottocentomila firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati nonché n. 2 scatole contenenti certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

che mentre sono in corso presso il Centro Elettronico di Documentazione le operazioni di computo delle firme

valide depositate l'Ufficio dà atto della regolarità degli adempimenti fino ad ora eseguiti a norma dell'art. 32, 3° co. della l. 25 maggio 1970 n. 352, riscontrando:

- a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;
- c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione sopra indicata è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;

riservato ogni ulteriore provvedimento all'ordinanza definitiva, da pronunziarsi entro il termine del 15 dicembre 1986;

udita la relazione del consigliere relatore dott. Guido Quaglione, dopo ampia discussione, emette all'unanimità la seguente

#### "ORDINANZA

considerato:

che la prima richiesta di referendum investe sostanzialmente tutta la normativa inserita nella legge 27 dicembre 1977 n. 968 e intesa a consentire l'esercizio della caccia sul territorio nazionale;

che non contraddicono con l'intento abrogativo le norme residue le quali riguardano l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1), le funzioni amministrative spettanti alle regioni in materia di caccia (artt. 5, 6 e 7) la licenza di caccia (articoli da 21 a 26) nonché le disposizioni di attuazione e le norme transitorie (articoli da 34 a 37);

che sebbene l'art. 842 cod. civ., investito per intero dalla seconda richiesta di referendum, sia inquadrato nel sistema delle limitazioni legali del diritto di proprietà, la norma che impone ai proprietari dei

fondi di consentirvi l'accesso dei cacciatori risulta, in realtà, anch'essa regolatrice dell'esercizio della caccia;

che le due richieste abrogative appaiono, quindi, convergenti all'unica finalità di espungere dall'ordinamento giuridico l'intera normazione fondata sul presupposto dell'attuale disciplina permissiva della caccia sia nei fondi chiusi (art. 17 legge n. 968 del 1977) sia nei fondi aperti e in attualità di coltivazione (art. 842 cod. civ.), onde le loro concentrazione è doverosa per concretizzare un solo quesito complesso, ma organico e coerente tale da agevolare la scelta dei votanti;


che non rappresenta un ostacolo alla concentrazione dei quesiti l'inserimento, all'ultimo comma dell'art. 842 cod. civ., della disposizione confermativa del diritto dei proprietari di impedire l'accesso di terzi nei loro fondi per l'esercizio della pesca, in quanto si tratta di norma ultronea rispetto all'attuale disciplina giuridica del diritto di proprietà e unicamente intesa ad evidenziare la differente posizione riservata, rispettivamente, ai cacciatori e ai pescatori nei confronti dei proprietari di fondi;

che, in definitiva, le richieste referendarie rivelano analogia di materia ai sensi dell'art. 32, terzo comma, della legge 25 maggio 1970 n. 352;

P.Q.M.

propone ai presentatori delle due richieste di referendum sulla caccia la concentrazione dei due quesiti suestesi in un unico quesito formulato nei termini seguenti:

"Volete voi l'abrogazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) nonchè l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile (caccia e pesca) approvato con r.d. 16 marzo 1942, n.262?".



L'Ufficio dispone che un estratto del presente verbale, nella parte relativa all'ordinanza che propone la concentrazione, sia notificata ai promotori delle due richieste, Signori:

- 1) FILIPPINI Rosa;
- 2) PROCACCI Annamaria;
- 3) FELICETTI Gianluca.

Assegna agli stessi il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, ai fini della presentazione di eventuali deduzioni scritte.

Del che è verbale, chiuso alle ore 10,00.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

